



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

PROVINCIA DI VERONA

N° 17 del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta di 1ª convocazione

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **diciassette** del mese di **marzo** alle ore **19.15** nella Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1ª convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1	MIRANDOLA LUIGI	X	10	FALSIROLI GIAMPIETRO	X
2	GIORDANI FEDERICO	X	11	RUOTOLO ANTONIO	X
3	POLETTINI ELENA	X	12	FERRARI SONIA	X
4	PERBELLINI MATILDE	X	13	CANAZZA STEFANO	X
5	MIRANDOLA GIAN LUCA	X	14	BAZZANI LILIANA	X
6	OLIVIERI ALMA	X	15	PERBELLINI LIDIA	X
7	PATUZZI SARA	X	16	GRUPPO MICHELE	X
8	CAMBI LORIS	X	17	SALGARELLI MADDALENA	X
9	FERRO CARLO	X		TOTALI	15
					2

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Fraccarollo Nicola

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. GIORDANI FEDERICO assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto sopraindicato.

N° 17 del Reg. Delibere

DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2022.

Vista la proposta di delibera in oggetto, n 17/2022, agli atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, l'IMU è disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'articolo 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della legge n. 160/2019, la presente delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, tra quelle individuate con il decreto di cui all'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019 di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

Considerato che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta ancora emanato il decreto di cui all'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, sopra citato;

Precisato che in caso di approvazione del D.M. previsto dall'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, sopra citato, si provvederà a conformarsi alle disposizioni del decreto ministeriale stesso;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Preso atto che, ai sensi dell'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito al 31 marzo 2022 e, contestualmente, è stato autorizzato il ricorso all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;

Preso atto inoltre che, ai sensi dell'articolo 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies della legge di conversione, con modificazioni, 25 febbraio 2022, n. 15, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito al 31 maggio 2022 e, contestualmente, è stato autorizzato il ricorso all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022 ad oggetto: "Approvazione provvisoria P.E.G. (piano esecutivo di gestione) parte economica - piano della performance - piano dettagliato degli obiettivi. Esercizio finanziario 2022";

Richiamati i seguenti commi dell'articolo 1 della legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Considerato che l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) stabilisce che "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà";

Considerato che l'art. 1, comma 734, della legge n. 234/2021 prevede, per il solo anno 2022, che l'IMU a favore dei soggetti richiamati al precedente capoverso sia ridotto al 37,5%, prevedendo di ristorare i Comuni della relativa perdita di gettito incrementando il fondo di cui all'art. 1, comma 49, della legge n. 178/2020 e ripartendo le somme ai Comuni entro il 30 giugno 2022;

Considerato, altresì, che dal 1° gennaio 2022 trova applicazione l'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, come disposto dall'art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019;

Valutato che l'esenzione di cui al precedente capoverso non incide in modo significativo sul gettito IMU atteso per l'anno 2022, fatti salvi eventuali trasferimenti compensativi da parte dello Stato;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Richiamato l'articolo 1, comma 762, della legge n. 160/2019, ai sensi del quale “il versamento dell'imposta è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente”;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conferma nel 2022 del gettito IMU, fatte salvi gli eventuali riflessi della pandemia epidemiologica Covid-19 in corso, di approvare le aliquote del tributo per l'anno 2022 come segue, fatte salve le esenzioni previste dalla norma:

TIPOLOGIA IMMOBILE	CATEGORIE CATASTALI	ALIQUOTA (PER MILLE)
Abitazioni principali “di lusso” e relative pertinenze (box, garage, magazzini, tettoie – massimo una pertinenza per diversa categoria C)	A1-A8-A9 C2-C6-C7	6
Unità abitative diverse dalle abitazioni principali. Garage, posti auto, magazzini e tettoie diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	Da A1 a A9 C2-C6-C7	10,6
Laboratori artigiani	C3-C4-C5	8,1
Capannoni industriali, fabbriche, alberghi	da D1 a D9 (tranne D5)	9,3 (di cui 7,6 riservato allo Stato)
Istituti di credito, cambio e assicurazione	D5	10,6
Uffici e studi privati	A10	10,6
Negozi	C1	8,1
Fabbricati rurali strumentali	D10	0,7

Terreni agricoli diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 758, lettera a), legge 160/2019. (Sono esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP)	/	9
Cappelle non destinate all'esercizio pubblico del culto, caserme, ecc.	B	10,6
Aree edificabili	/	10,6

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) vigente;

Ritenuto di considerare abitazione principale, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c) punto 6) della legge 160/2019 e dell'art. 6, del vigente regolamento Comunale, l'unità immobiliare posseduta da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal responsabile del servizio e dal responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Udito il Presidente, il quale introduce la trattazione della proposta in esame, presentandola riassuntivamente;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali, come da dibattito consiliare riportato in calce alla presente deliberazione;

Preso atto altresì della proclamazione della votazione:

Con voti favorevoli 12 [Giordani, Poletti, Perbellini Matilde, Mirandola Gian Luca, Olivieri, Patuzzi, Cambi, Ferro, Falsiroli, Ruotolo e Ferrari (Isola Civica), Salgarelli (Isola nostra)], espressi per alzata di mano;

Con voti contrari n. /

Astenuti n. 3 [Canazza, Bazzani e Perbellini Lidia (Isola Domani)] su n. 15 Consiglieri presenti, n. 15 Consiglieri votanti e n. 17 Consiglieri assegnati e in carica (assenti 2 - Luigi Mirandola e Gruppo);

DELIBERA

1) Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Determinare, per quanto esposto in premessa, per l'esercizio 2022 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria come segue, fatte salve le esenzioni previste dalla norma:

TIPOLOGIA IMMOBILE	CATEGORIE CATASTALI	ALIQUOTA (PER MILLE)
--------------------	---------------------	----------------------

Abitazioni principali “di lusso” e relative pertinenze (box, garage, magazzini, tettoie – massimo una pertinenza per diversa categoria C)	A1-A8-A9 C2-C6-C7	6
Unità abitative diverse dalle abitazioni principali. Garage, posti auto, magazzini e tettoie diversi dalle pertinenze dell’abitazione principale	Da A1 a A9 C2-C6-C7	10,6
Laboratori artigiani	C3-C4-C5	8,1
Capannoni industriali, fabbriche, alberghi	da D1 a D9 (tranne D5)	9,3 (di cui 7,6 riservato allo Stato)
Istituti di credito, cambio e assicurazione	D5	10,6
Uffici e studi privati	A10	10,6
Negozi	C1	8,1
Fabbricati rurali strumentali	D10	0,7
Terreni agricoli diversi da quelli di cui all’art. 1, comma 758, lettera a), legge 160/2019. (Sono esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP)	/	9
Cappelle non destinate all’esercizio pubblico del culto, caserme, ecc.	B	10,6
Aree edificabili	/	10,6

3) Considerare abitazione principale, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lettera c) punto 6) della legge 160/2019 e dell’art. 6, del vigente regolamento Comunale, l’unità immobiliare posseduta da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata;

4) Stabilire la detrazione per l’abitazione principale (“di lusso”) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della legge. n. 160/2019) in euro 200,00 (euro duecento/00);

5) Trasmettere la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della legge 160/2019, entro i termini previsti per legge.

Successivamente, durante la seduta

Con voti favorevoli 12 [Giordani, Polettini, Perbellini Matilde, Mirandola Gian Luca, Olivieri, Patuzzi, Cambi, Ferro, Falsiroli, Ruotolo e Ferrari (Isola Civica), Salgarelli (Isola nostra)], espressi per alzata di mano;

Con voti contrari n. /

Astenuti n. 3 [Canazza, Bazzani e Perbellini Lidia (Isola Domani)] su n. 15 Consiglieri presenti, n. 15 Consiglieri votanti e n. 17 Consiglieri assegnati e in carica (assenti 2 - Luigi Mirandola e Gruppo);

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

dichiarare, con separata e successiva votazione, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista l'urgenza di adottare i provvedimenti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Verbale interventi punto n. 6 all'odg: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2022.

Vicesindaco GIORDANI: Ora passiamo alla sesta delibera. Sostanzialmente questa aliquota resta invariata. Invariata rispetto all'anno 2021. Non ci sono stati aumenti, non ci sono state variazioni.

Entro proprio nello specifico. Ritenuto allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e per consentire la conferma nel 2022 del gettito IMU, fatti salvi gli eventuali riflessi della pandemia epidemiologica Covid in corso di approvare le aliquote del tributo per l'anno 2022 come segue, fatte salve le esenzioni previste dalla norma.

Qui vado a esplicitarle. Abitazioni principali, di lusso e relative pertinenze, box, garage, magazzini e tettoie, massimo una pertinenza per diversa categoria abbiamo applicato un'aliquota del 6 per mille, come l'anno scorso; poi unità abitative diverse dalle abitazioni principali, garage, posti auto, magazzini, tettoie, diverse dalle pertinenze dell'abitazione principale un'aliquota del 10,6 per mille; laboratori artigiani dell'8,1 per mille; capannoni industriali, fabbriche e alberghi del 9,3 per mille, di cui il 7,6 è riservato allo Stato; istituti di credito, cambio e assicurazione al 10,6 per mille; uffici e studi privati, anche qui al 10,6; i negozi all'8,1; fabbricati rurali, strumentali allo 0,7; terreni agricoli diversi da quelli dell'articolo 1, comma 758, il 9 per mille; cappelle non destinate all'esercizio pubblico del culto e caserme al 10,6; infine aree edificabili al 10,6.

Ritenuto di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di un ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o occupata, quindi noi chiediamo proprio l'approvazione di questa delibera, che quindi sostanzialmente non vede un aumento di questa aliquota specifica per settore. Quindi confermiamo quella dell'anno scorso.

Scusate, anche in questo caso non ci sono stati aumenti. Siamo comunque allo 0,6 per cento dal 2015, quindi da sette anni. Non intendiamo aumentare nulla. Se ci sono delle considerazioni, altrimenti passiamo al voto. Il voto.

L'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente".

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE

di Consiglio Comunale

N.17 del 17/03/2022

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2022.

PARERE del RESPONSABILE della DIREZIONE

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**" si esprime il seguente parere:*

Favorevole

Li, 10/03/2022

il Responsabile della Direzione:

Simone Renon

PARERE del RESPONSABILE della DIREZIONE FINANZIARIA

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**" si esprime il seguente parere:*

Favorevole

Li, 10/03/2022

il Responsabile della Direzione Finanziaria

Simone Renon

Letto approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Fraccarollo Nicola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

IL PRESIDENTE
GIORDANI FEDERICO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 c.1 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma del:

D.Lgs 267/2000 art. 134 c.4 in quanto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)
